

REGOLAMENTO (CEE) N. 4095/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, dei codici ex 5004 00 10 ed ex 5004 00 90 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che esiste una produzione di filati di seta nella Comunità; che, anche se tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di seta; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune produrrebbe l'effetto di sottoporre tali prodotti ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con i prodotti analoghi fabbricati con altre materie; che l'approvvigionamento insufficiente, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere incidenze sfavorevoli per le industrie trasformatrici;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni dei prodotti in questione nel 1988 è del 4,9%; che per la fissazione del dazio contingente, si deve tener conto della situazione dell'industria comunitaria produttrice dei filati di seta e della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli; che un dazio contingente del 2,5% potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate;

considerando che, data l'evoluzione delle importazioni nel corso degli ultimi anni, si prevede che il fabbisogno di importazioni dei filati in questione potrebbe essere di circa 200 tonnellate per il 1988; che l'apertura di un contingente tariffario comunitario per tale volume non dovrebbe pregiudicare la produzione comunitaria; che è opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1988 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomen-

clatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori, l'uguaglianza e la continuità d'accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in parola, fino all'esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri in questione, consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati;

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle possibili previsioni, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono essere approssimativamente stabilite come segue:

Germania	7,52
Grecia	1,50
Francia	7,52
Italia	79,70
Regno Unito	3,76

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei diversi Stati membri, è opportuno dividere in due parti il contingente, ripartendo tra gli Stati membri tradizionalmente importatori la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di questi Stati membri e così pure quello degli Stati membri che non partecipano alla ripartizione iniziale; che, per offrire agli importatori di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 66,5% del volume del contingente.

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tenere conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi interamente la propria quota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata quasi interamente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;